

SE IL CREDITO DI UN LAVORATORE ESTERO-RESIDENTE
DEBBA ESSERE RIVALUTATO
EX ART. 429, 3° COMMA, C.P.C.(*)

1. - La decisione sopra riferita perviene alla conclusione di una universale applicabilità dell'art. 429, 3° comma, 150 disp. att. c.p.c. anche allo straniero, che vive e lavora all'estero alle dipendenze di una impresa italiana, solo che proponga le sue domande avanti il giudice italiano. Essa ha ritenuto irrilevante le circostanza, invece non trascurabile, che il lavoratore possa non risentire il danno inflazionistico interno, perché non vive e non può spendere il proprio reddito nello Stato. E così nel caso che il credito di lavoro sia pattuito in moneta straniera, esso dovrebbe essere convertito in lire italiane, secondo il cambio alla scadenza e quindi rivalutato *ex art. 429, 3° comma, 150 disp. att. c.p.c.*, a meno che il lavoratore non preferisca il pagamento in moneta straniera ove il corso di cambio non gli dia un maggior vantaggio.

Si dissente, per quanto si dirà, da codesta proposizione che il nostro ordinamento garantirebbe al creditore (anche se lavoratore) un lucro invece che il semplice indennizzo, anzi «il maggior vantaggio» (cioè un *quantum plurimi*).

Non pare accoglibile, in specie, l'orientamento che vuole applicare

(*) Da «Rivista di Diritto Civile», 1984, II, p. 504 e ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. lavoro, 16.5.1981, n. 3239, Pres. Vela, Est. Nocella, P.M. Valente (Concl. conf.); Avedon c/ Ferrari e Winkler:

«Il meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti di lavoro previsto dall'art. 429, 3° comma c.p.c. si applica anche ai crediti di lavoro, espressi in valuta estera: a tal fine l'operazione contabile, di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. deve essere eseguita sull'ammontare di valuta italiana equivalente alla somma dovuta in valuta straniera, secondo il cambio del giorno della scadenza; resta salva la facoltà del lavoratore di scegliere, con inequivoca manifestazione di volontà, l'applicazione del sistema previsto per i crediti ordinari dagli artt. 1224 e 1278 c.c. qualora ne consegue maggior vantaggio».

anche all'estero-residente la rivalutazione del credito di lavoro secondo la scala mobile interna.

Non è a meravigliarsi a questo punto, se tutti i collaboratori stranieri, che vivono e lavorano all'estero (perfino in paesi con moneta in ribasso rispetto alla nostra) agiscano davanti ai giudici italiani per conseguire i loro crediti, addirittura in lire rivalutate, come chi vive da noi, con grave penalizzazione della concorrenzialità all'estero delle nostre imprese.

Ognuno vedrà dove conduca la concezione valoristica dei crediti di lavoro e come certe indulgenze universalistiche della nostra giurisprudenza appaiano sempre più anacronistiche in un momento, come il presente, di ripensamento della scala mobile. A dire il vero, ma questo è un discorso più vasto, non si vede come possa sopravvivere a lungo, anche per i lavoratori che pur vivono e spendono nel paese, la normativa vigente che indicizza in pieno il credito salariale arretrato, privilegiandolo rispetto alla indicizzazione parziale del salario in corso⁽¹⁾.

Ma questo sarà un ufficio del legislatore.

Una scelta alternativa, che verrà *infra* accolta, è quella di ipotizzare il risarcimento del danno da mora esclusivamente in termini di copertura della differenza di cambio tra la moneta convenuta e quella del paese dove il lavoratore vive, nel periodo che va dalla scadenza al pagamento, oltre al normale interesse monetario.

2. - Chi rivaluta i crediti dei lavoratori estero-residenti attribuisce all'art. 429, 3° comma, c.p.c. una portata processualistica e perciò applicabile *ex art. 27* delle preleggi a quanti si rivolgono ai nostri tribunali. È dominante al riguardo, in dottrina⁽²⁾ ed in giurisprudenza⁽³⁾, l'opinione

(¹) Cfr. le mie osservazioni in *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in questa *Rivista*, 1981, II, pp. 346 ss.

(²) Nel senso che l'art. 429 debba intendersi come norma sostanziale, v. PERGONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, p. 306; PEDRAZZOLI, *Danno da valutazione monetaria, interessi e mora solvendi nelle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, II, pp. 215 ss.; MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado contro il datore di lavoro e polemiche ideologiche sul nuovo processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, c. 33 ss.; PERA, *Lezioni di diritto del lavoro*, p. 478.

Nel senso invece che la norma sia di carattere processuale, v. G. PALERMO, *Riflessioni sulla disciplina della svalutazione monetaria per crediti di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, p. 182.

(³) Cass., 29 aprile 1974, n. 1225, in *Foro it.*, 1973, I, c. 1322.

che invece considera l'art. 429³ c.p.c. come una norma di diritto sostanziale.

Se a ciò si aderisce, se ne dedurrà che l'art. 429³ c.p.c. si può applicare in astratto agli stranieri che vivano e lavorino in Italia⁽⁴⁾, o nel caso di lavoratori estero-residenti, ex art. 25, 1° comma, delle preleggi, ai cittadini italiani, o, nell'ipotesi di stranieri, a chi abbia stipulato il contratto di lavoro in Italia o abbia pattuito l'assoggettabilità del contratto di lavoro alla legge italiana. Sarà da escludere in ogni caso l'applicabilità dell'art. 429³ c.p.c. allo straniero che lavora e risiede all'estero anche se adisca il giudice italiano, fuori delle ipotesi considerate.

3. - Resta a vedere se, nei casi di applicabilità, il giudice possa procedere alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice dei nostri prezzi, dei crediti di chi lavora e risiede all'estero, o se, più razionalmente, debba rivalutare il credito secondo la più alta ragione di cambio della moneta circolante nel paese di residenza del lavoratore in rialzo rispetto alle lire o alla diversa moneta straniera convenuta.

Non sembra applicabile, su un piano razionale, la rivalutazione ex art. 150 delle disp. att. c.p.c., a quei lavoratori che non possono investire o consumare il proprio reddito nello Stato, per via dei divieti valutari, e così siano insensibili ai danni inflazionistici interni.

Invero a fondamento dell'art. 429³ c.p.c. vi è quella medesima logica indennitaria che si trova alla base dell'art. 1224² c.c. pure con più accentuata tutela⁽⁵⁾. La circostanza che tale maggior danno sia ipotizzato come «eventualmente subito dal lavoratore», dimostra che è da escludere ogni automatismo rivalutativo astratto, come inteso dalla corrente valoristica⁽⁶⁾, tutte le volte che esso potrebbe prospettarsi, come fonte di lucro e non di

(⁴) BALLADORE-PALLIERI, *Diritto internazionale del lavoro*, in *Trattato del diritto del lavoro*, Padova, 1938, pp. 515 ss.; CANSACCHI, *Gli stranieri in contratti collettivi di lavoro ed inquadramento sindacale in Italia*, in *Dir. lav.*, 1939, fasc. 3-1/4; QUADRI, *Problemi fondamentali del diritto internazionale privato del lavoro*, in *Jus Gentium*, 1940, III, p. 159; GIULIANO, *Rapporti di lavoro e diritto internazionale privato*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, p. 14; MONACO, *L'efficacia della legge nello spazio*, Torino, 1954, p. 263.

(⁵) PROTO PISANI, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, p. 221; MONTESANO-MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro*, Napoli, 1974, p. 129; DI MAIO, in *Riv. giur. lav.*, 1974, p. 52; FAZZALARI, in *Giur. it.*, 1974, IV, c. 10.

(⁶) SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni del diritto del lavoro*, Napoli, 1973, p. 199; FRANCESCHELLI, in *Riv. giur. lav.*, 1973, I, pp. 1 ss.; PALERMO, in *Mass. giur. lav.*, 1974, pp. 180 ss.

semplice ristoro. L'eventualità di «maggior danno» come «eventualmente subito» è stata riferita al caso eventuale che vi sia o meno inflazione non appartenendo questa al mondo dei fenomeni naturali⁽⁷⁾ e più precisamente al caso eventuale che il lavoratore sia o meno in concreto danneggiato dall'inflazione⁽⁸⁾. Essa è stata altrove⁽⁹⁾ da me riferita al caso eventuale che l'indice inflazionistico di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. superi il 5% che è coperto dall'interesse legale e perciò all'eventuale scarto differenziale tra saggio legale di interesse e maggior tasso inflazionistico. Nel caso peraltro del nostro lavoratore estero-residente, non pare che ricorra l'eventualità che egli possa subire il danno inflazionistico. Egli non può detenere e tantomeno spendere, anche se lo volesse, lire all'interno e perciò è insensibile alle variazioni dei livelli dei prezzi interni. Altre sono infatti le «lire interne» ed altre sono le «lire estere» (con cui è pagato l'estero-residente)⁽¹⁰⁾; queste non possono essere spese in Italia, ma devono essere esportate e cambiate con altre monete.

Altro è il potere d'acquisto interno della lira, che ha riguardo alle variazioni dei livelli dei prezzi interni, ed altro è il potere di acquisto esterno, che ha piuttosto riguardo alla variazione dei cambi, che sono influenzati sempre più dal differenziale degli interessi nominali, anziché dal differenziale inflazionistico. L'art. 429³ c.p.c. non può pertanto essere interpretato nel senso che esso garantisca al salario dell'estero-residente la stabilità del potere di acquisto in termini di lire interne, di cui è proibita perfino la detenzione, e neppure che lo garantisca dalla inflazione del paese, dove quel lavoratore vive, il che sarebbe francamente troppo.

Come si è detto, un autorevole orientamento giurisprudenziale⁽¹¹⁾ è

(7) Relazione al Senato, MARTINAZZOLI-TORELLI; DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, p. 160.

(8) Nel senso che l'avverbio «eventualmente» autorizzi il giudice a non ritenere operante la presunzione legale di danno, a seconda della posizione economica e dell'entità del credito, nel caso dei così detti *proletari di complemento* (es. Dirigenti), DI MAIO, in *Riv. giur. lav.*, 1974, p. 62; PROTO PISANI, *op. loc. cit.*, p. 219.

(9) VALCAVI, *La stima del danno nel tempo*, cit., p. 347.

(10) Sulle lire estere, D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 giugno 1957, n. 786, art. 7 D.M. 21 marzo 1974, art. 5 D.M. 22 dicembre 1975.

(11) Cass., 17 marzo 1980, n. 1769, in *Foro it.*, 1980, I, c. 1951; ID., 16 maggio 1981, n. 3229, in *Rep. giur. it.*, 1981, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, c. 2166, n. 338; contro, e nel senso della nota, perché la facoltà del debitore ex art. 1278 c.c. esclude la trasformazione del debito in valuta nazionale perfino nella moneta estera «valore»; Cass., 30 marzo 1966, n. 842, in *Giur. it.*, 1966, I, c. 893 ss.; ASCARELLI, voce *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto, *Delle obbligazioni* (artt. 1277-1284), Bologna-Roma, 1963, sub artt. 1277

invece nel senso che il salario dell'estero-residente, perfino se pattuito in moneta estera, debba essere convertito in lire italiane, secondo il corso del cambio alla scadenza del credito, e quindi vada rivalutato con riguardo alla perdita del potere d'acquisto in lire interne, al tempo del pagamento. Tale opinione appare contraria al sistema della nostra legge imperniata sull'art. 1278 c.c. che, dove applicabile, facoltizza solo il debitore a pagare in lire un debito contratto in moneta straniera ed al corso della scadenza, ma non autorizza il creditore a pretendere lire italiane in luogo della divisa straniera. Non mi pare conforme al sistema della nostra legge e allo spirito dell'art. 429³ c.p.c. indulgere a una concezione premiale per il creditore e penale per il debitore, anziché, com'è, solo indennitaria per consentire al creditore la scelta del *quantum plurimi* tra un ammontare in lire rivalutato e un ammontare di moneta straniera non rivalutata. La circostanza che la scelta di cambio sia dall'art. 1278 c.c. ipotizzata a favore del solo debitore e non del creditore dimostra che il nostro sistema è imperniato sul *quantum minimi* piuttosto che sul *quantum plurimi*.

4. - A questo punto, e per stare al caso del lavoratore estero-residente, come tale al riparo del danno inflazionistico interno, si dovrà concludere che delle due l'una: o la formula di cui all'art. 429³ c.p.c. viene interpretata nel senso che essa si limiti a risarcire il solo danno inflazionistico interno, e allora essa non sarà applicabile al lavoratore estero-residente, in quanto estraneo a tale eventualità di danno, oppure il maggior danno di cui all'art. 429³ c.p.c. ha un ambito più vasto del danno inflazionistico e cioè copre piuttosto quel medesimo maggior danno di cui all'art. 1224² c.c., e allora diversa e più pregnante deve essere la portata, come la novità, della norma del processo di lavoro rispetto a quella comune di cui all'art. 1224 c.c. L'art. 429³ c.p.c. certamente protegge il lavoratore interno dal danno inflazionistico, a differenza, a mio avviso, dell'art. 1224² c.c.⁽¹²⁾, dato il coordinamento con l'art. 150 disp. att., ma la portata della norma non si esaurisce in questo.

A mio modo di vedere, al di là dello specifico discorso concernente

e 1281 c.c., n. 134, 137, p. 388, nota 3, pp. 389, 390, nota 1, pp. 395, 396, 397, nota 3; DI MAIO, voce *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. del dir.*, XXIX, Milano, 1978, p. 281; DISTASO, voce *Somma di denaro (debiti di)*, in *Noviss. Digesto it.*, XVII, s.d., ma Torino, 1980, p. 879. Contro la conversione forzata, perfino nel caso di non reperibilità della moneta estera e perciò per l'estinzione dell'obbligazione; CRISCUOLI, *Risarcimento del danno in moneta estera*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1982, fascicolo in memoria di Giacomo Molle, pp. 696-697.

(¹²) Per l'esclusione del danno inflazionistico dalla comprensione dell'art. 1224² c.c., cfr. i miei scritti, *La stima del danno nel tempo*, cit., p. 347 ss.

l'indennizzo del danno inflazionistico per il lavoratore interno, che deriva piuttosto, come si è detto, dall'art. 150 disp. att. c.p.c., la novità, come la portata, della norma di cui all'art. 429³ c.p.c. è data dalla maggiore e diversa tutela di quel medesimo maggior danno da ritardo che è contemplato dall'art. 1224² c.c.

Non a caso la formula dell'art. 429³ c.p.c. prevede genericamente il risarcimento non di uno specifico danno, ma del «maggior danno eventualmente subito», che è formula non dissimile da quella dell'art. 1224² c.c., mentre l'espressione «per la diminuzione del valore del credito» è tale da riguardare ogni danno temporale che diminuisca il valore del credito. Occorre infatti rilevare che l'art. 1224² c.c. dispone il risarcimento del danno da ritardo dell'obbligazione pecuniaria con il rispetto dei limiti e dei requisiti di cui agli artt. 1223, 1225, 1227. Il danno risarcibile è, cioè, ricondotto con la norma nello schema dell'inadempienza colposa, e perciò si limita a quel tanto di danno successivo alla costituzione in mora che il creditore possa provare essere la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempienza, a quel tanto di danno che il debitore poteva prevedere *ex art. 1225* e che il creditore non potesse altrimenti evitare o diminuire *ex art. 1227* (13).

La grossa novità dell'art. 429³ c.p.c. rispetto all'art. 1224², in ordine al più generico maggior danno, è data dai seguenti punti fermi: *a*) il debitore è considerato in mora sin dall'inadempienza (analogamente all'illecito *ex art. 1219² n. 1*) e non dalla intimazione del creditore, come nel caso dell'art. 1224²; *b*) il debitore deve risarcire *ex art. 429³ c.p.c.* il maggior danno anche se dipende da inadempienza colposa, al di là del limite del prevedibile *ex art. 1225* (come se si trattasse di inadempienza dolosa), mentre il risarcimento nell'identico caso è contenuto nel prevedibile dall'art. 1224; *c*) il maggior danno è presunto come diretto ed immediato per la sola diminuzione di valore del credito, mentre nell'altro caso va provato; *d*) non è dato al debitore eccepire la mancanza di cooperazione *ex art. 1227 c.c.* (14).

(13) Sui limiti *ex art. 1225, 1227 c.c.* cfr. la *Relazione del Guardasigilli sul libro delle obbligazioni*. Che il danno da inadempienza contrattuale sia risarcibile nel limite della prevedibilità e della non evitabilità è affermato dagli artt. 74 e 77 della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, ed è di generale applicazione negli ordinamenti stranieri, specie in quello anglosassone.

(14) Quella parte della nostra dottrina e giurisprudenza che, in materia di risarcimento del danno, non tiene conto dei limiti della prevedibilità e della evitabilità, tratta la inadempienza colposa come se fosse dolosa; ciò non è conforme ai principi dell'ordinamento.

Pertanto il lavoratore estero-residente in quanto tale non sarebbe risarcito in ordine al pregiudizio inflazionistico, se a questo si limitasse l'art. 429³, c.p.c., e d'altro lato dovrebbe ripiegare sull'art. 1224² in ordine al maggior danno da mora; e così lo vedrebbe risarcito a far tempo dalla messa in mora e non dall'inadempienza (*sub a*) nel limite del prevedibile (*sub b*), e sempre alla condizione di una prova rigorosa, e non presunta, del nesso causale diretto ed immediato (*sub c*).

A questo punto risulteranno chiare la portata e la novità dell'art. 429³ c.p.c. ove lo si reputi applicabile, *ex art.* 25 delle preleggi, al lavoratore estero-residente.

5. - Ma quale sarà il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore estero-residente, al quale è apprestata l'accentuata tutela *ex art.* 429³?

La retribuzione di un lavoratore estero-residente può essere pattuita nella moneta del paese dove vive, ovvero in una moneta diversa da questa (e in questo caso si tratterà di lire estere, dollari, marchi, ecc.). Ove il credito retributivo sia espresso nella moneta locale del lavoratore estero-residente, e perciò abbia a trovare applicazione l'art. 1279 c.c., il maggior danno *ex art.* 429³ c.p.c. potrebbe essere individuato o nella perdita del potere d'acquisto interno di quella moneta, date le dimensioni mondiali del fenomeno inflazionistico⁽¹⁵⁾ o nello scarto tra l'inadeguato interesse legale e quello di mercato di quella specifica moneta.

Ho già altrove escluso che il pregiudizio inflazionistico possa essere ordinariamente risarcito *ex art.* 1224² c.c. nelle obbligazioni pecuniarie, espresse in divisa nazionale, dato il principio nominalistico dell'art. 1277 c.c.⁽¹⁶⁾.

A maggior ragione non è risarcibile — in genere — il pregiudizio inflazionistico della moneta straniera, dato che non vi è al mondo una moneta dallo stabile potere di acquisto (ed è perciò utopistico immaginarla) ed è generale l'avversione verso l'indicizzazione, ritenuta causa di nuova inflazione⁽¹⁷⁾.

Il credito di un lavoratore estero-residente non sfugge a tale regola, a differenza di quello di un lavoratore residente all'interno, per il quale la rivalutazione monetaria è eccezionalmente sancita dall'art. 150 disp. att. c.p.c. con il riferimento alla scala mobile interna. E, trattandosi di norma

⁽¹⁵⁾ RUOZI, *Inflazione, risparmio ed aziende di credito*, Milano, 1973, pp. 69 ss., pp. 105 s.; BAFFI, *Studi sulla moneta*, Milano, 1965, pp. 30 ss.

⁽¹⁶⁾ VALCAVI, *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato*, cit., p. 118; ID., *La stima del danno nel tempo*, cit., p. 339.

⁽¹⁷⁾ RUOZI, *op. cit.*, pp. 412 ss., 421 ss., 473, 483, 529.

eccezionale, questa non può applicarsi al lavoratore estero-residente, estraneo alla scala mobile interna.

Il maggior danno, a mio avviso, va individuato nello scarto tra l'interesse legale e l'interesse di mercato che è anche il costo di rimpiazzo del denaro, cioè quello che il denaro rende al lordo della perdita del potere di acquisto⁽¹⁸⁾.

È ormai nota ai giuristi la correlazione che esiste tra interesse monetario di mercato, tasso inflazionistico e la reciproca influenza in ordine alla loro dinamica⁽¹⁹⁾.

Tale conclusione è da accogliere *a fortiori* nel nostro diritto internazionale privato; con gli artt. 81 e 83 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1964 ratificata il 21 luglio 1971, e con gli artt. 78 e 94 della Convenzione di Vienna⁽²⁰⁾ si è riconosciuto all'interesse monetario di mercato la funzione di adeguata misura risarcitoria del danno da mora, ed in assenza di mora, di saggio di attualizzazione nel tempo dei valori monetari⁽²¹⁾.

Si concluderà perciò che il danno da mora subito da un lavoratore estero-residente sarà risarcito nella misura dell'interesse monetario di mercato⁽²²⁾, a far tempo dall'inadempienza, senza bisogno di prova rigorosa *ex art. 1223 c.c.* e senza i limiti *ex art. 1225 e 1227 c.c.*⁽²³⁾

Ciò avrà riguardo sia al caso del credito espresso nella moneta straniera, circolante nel paese di residenza di quel lavoratore, sia al caso di una moneta diversa in rialzo rispetto ad essa.

(18) VALCAVI, *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato*, cit., p. 118; ID., *La stima del danno nel tempo*, cit., p. 339.

(19) Corte cost., 22 aprile 1980, n. 60, in *Foro it.*, I, c. 1249.

Nella dottrina economica, v. FISHER, *Opere*, Torino, 1974, pp. 1950 ss.; WICKSELL, *Interesse bancario come regolatore dei prezzi delle merci*, in *Opere*, 1977, p. 370.

(20) La Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, nell'art. 84 non indica il tasso di interesse, a differenza dell'art. 83 della Convenzione dell'Aja. In ogni caso in entrambe le convenzioni è sostanzialmente sancito il principio che il deprezzamento temporale della moneta è coperto dall'interesse monetario che la Convenzione dell'Aja precisa in misura eguale al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'1%; la Convenzione di Vienna, non precisandolo, mostra di riferirsi all'interesse di mercato. Ciò è in linea con le idee sostenute da chi scrive negli scritti ripetutamente citati.

(21) In tal senso, v. le mie valutazioni in *Riflessioni*, cit., c. 2112 s.

(22) Al tasso ufficiale di sconto fa un riferimento da noi l'art. 55, della legge cambiaria, e in Francia, l'ordinanza n. 59-148 del 7 gennaio 1959.

(23) In tal senso è un cenno della *Relazione del Guardasigilli al codice civile*, n. 592.

6. - Resta ora da vedere il caso in cui la moneta convenuta sia diversa da quella circolante nel paese del lavoratore estero-residente ed essa sia in ribasso rispetto a questa.

Si tratta cioè di valutare se tale ribasso di cambio tra il giorno della scadenza e il giorno del pagamento possa configurare un maggior danno risarcibile *ex art. 429³ c.p.c.*

Il differenziale di cambio potrà essere configurato come maggior danno *ex art. 429³ c.p.c.* solo quando si adotti come regola quella del più alto corso di cambio del giorno della scadenza e ad esso si metta a confronto quello più basso del giorno del pagamento.

Il problema si interseca qui con l'altro, e cioè se ci si debba riferire nell'obbligazione in moneta straniera, al corso del cambio al giorno della scadenza o invece a quello del pagamento⁽²⁴⁾.

Non concordo con chi sostiene che il problema del danno da mora sia diverso e indifferente rispetto a quale corso di cambio ci si debba riferire⁽²⁵⁾. Ove infatti si adotti il corso di cambio del giorno del pagamento, e così l'adempimento sia considerato esatto anche quando il corso di cambio torni svantaggioso al creditore, non c'è ovviamente più margine perché il differenziale di cambio possa essere ipotizzato come danno da mora⁽²⁶⁾.

È a mio modo di vedere discutibile se in genere il differenziale sul mercato dei cambi per contanti⁽²⁷⁾, nell'inadempienza colposa possa configurare un danno moratorio risarcibile, in quanto non sembra prevedibile *ex art. 1225 c.c.* In questo caso è più significativo il differenziale sul mercato dei cambi a termine, dove però l'aggio o il disaggio di una moneta rispetto a un'altra tendono a coincidere col differenziale dei rispettivi interessi monetari⁽²⁸⁾.

(24) ASCARELLI, voce *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto, *Delle obbligazioni* (artt. 1277-1284), Bologna-Roma, 1963, *sub art. 1277 e 1281 c.c.*, n. 134, 137, p. 388, nota 3, pp. 389, 390, nota 1, pp. 395, 396, 397, nota 3.

(25) ASCARELLI, *op. cit.*, p. 411.

(26) ASCARELLI, *op. cit.*, p. 394, p. 397, e nota 2, p. 397, nota 3, p. 549.

(27) In effetti il differenziale di cambio sul mercato per contanti non è prevedibile in anticipo dal debitore e perciò non può applicarsi alla inadempienza colposa, mentre è applicabile a quella dolosa, ed in sede di applicazione dell'art. 429³ c.c.

Non concordo con chi limita la prevedibilità alla sola evenienza di un ribasso e non anche, sia pure in via di approssimazione al *quantum* di ribasso. In senso contrario ASCARELLI, *op. cit.*, n. 197, p. 572.

(28) J.M. KEYNES, *La riforma monetaria*, Milano, 1975, pp. 90 ss.; FERRO, *Il mercato dei cambi a termine*, Padova, 1974, pp. 41 ss., 61 ss., 132 ss., 294 ss., 425 ss., 551 ss.; FERRO, *Movimento di capitali, aspettative e mercato di cambio di una organica*

CAPITOLO TERZO

Il danno da mora nell'inadempienza colposa tende perciò a coincidere col più alto tasso di interesse della moneta in ribasso e perciò è opportuno evitare una duplicazione di risarcimento⁽²⁹⁾. A conclusione opposta si deve invece pervenire nell'inadempienza dolosa, sempre che siano provati i requisiti degli artt. 1223 e 1227 c.c.

Non diversamente si deve concludere a proposito dell'art. 429³ c.p.c. con riguardo alla differenza dei corsi di cambio tra giorno di scadenza e giorno di pagamento, sul mercato dei cambi per contanti.

Si ha in ipotesi un concreto pregiudizio del lavoratore estero-residente per una perdita di valore del credito espresso nella moneta convenuta rispetto a quello circolante nel paese dove egli vive e perciò spende⁽³⁰⁾. È infatti comportamento normale di un lavoratore, quale che sia la legislazione vincolistica o libera del cambio del suo paese⁽³¹⁾, convertire una moneta straniera in quella circolante nel paese dove vive.

7. - Per concludere, sembra che il maggior danno *ex art.* 429³ c.p.c., là dove è applicabile a norma dell'art. 25 delle preleggi al caso del lavoratore estero-residente vada risarcito: a) nel caso che il credito retributivo sia espresso nella divisa straniera circolante nel paese di residenza del lavoratore, con lo scarto tra l'interesse legale e quello di mercato di tale moneta o, come indice dello stesso, quello desumibile *ex art.* 81 e 83 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1964 (tasso ufficiale di sconto, aumentato dell'1%) e 78 e 84 della Convenzione di Vienna.

b) nel caso che la moneta convenuta sia diversa da quella circolante nel paese di residenza del lavoratore ed essa sia in rialzo rispetto a questa, mediante lo scarto tra interesse legale e quella di mercato, proprio della moneta in rialzo;

c) nel caso sovraindicato di moneta diversa da quella circolante nel paese di residenza del lavoratore, e la prima sia in ribasso rispetto alla

politica monetaria, Padova, 1980, pp. 209 ss., 237 ss., 241 ss.; ID., *Il cambismo e le operazioni sul mercato del danaro*, Basilea, 1981, p. 29.

(²⁹) ASQUINI, nella seduta del 27 maggio 1940 della CAL, si poneva acutamente il problema se non rappresentasse una duplicazione di risarcimento del danno il sommare la differenza di cambio e gli interessi legali. L'osservazione di Asquini coglie nel senso là dove il danno da mora derivi da inadempienza colposa e questo venga identificato nel differenziale di cambio sul mercato a termine.

(³⁰) Ciò appare un'ovvia presunzione in relazione al carattere alimentare della remunerazione del lavoro.

(³¹) Sono Paesi a liberismo valutario: Svizzera, Germania, USA, Austria, Canada, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Australia. Sono invece vincolistici: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Sud America, in genere i Paesi del Terzo mondo.

OBBLIGAZIONI IN MONETA STRANIERA (ART. 1278, 1279 C.C.)

seconda, mediante la liquidazione della differenza di cambio sul mercato per contanti della moneta convenuta in ribasso rispetto a quella locale in rialzo, con l'aggiunta degli interessi di mercato, propri di quest'ultima e che saranno ovviamente minori di quella in ribasso⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Alla moneta in rialzo si accompagna, di solito, il più basso tasso di interesse e inversamente a quella in ribasso, il più alto tasso di interesse. Sommare l'aumento di cambio della moneta, in rialzo ed il maggior interesse della moneta in ribasso, costituirebbe un lucro non giustificato.